

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Le imposte anticipate e differite a bilancio

di Laura Mazzola



Master di specializzazione

CONTROLLO DI GESTIONE

[Scopri di più >](#)

“L’ammontare complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio è costituito dalle imposte correnti e dalle imposte differite e anticipate”; così il principio contabile **OIC 25** definisce l’onere fiscale complessivo di una società.

La redazione del bilancio di esercizio richiede il **rispetto di prefissate regole civilistiche** che, non sempre, risultano in linea con le valutazioni alla base della disciplina fiscale.

In particolare, le differenze che si formano a seguito del rispetto delle due tipologie di discipline, civilistica e fiscale, possono comportare delle differenze di tipo:

- **permanente**, nell’ipotesi di differenze durature, nel qual caso non è richiesto alcun tipo di adempimento, in quanto tali differenze non hanno una prospettiva futura di riporto negli esercizi successivi;
- **temporaneo**, nell’ipotesi di differenze non permanenti che **richiedono la rilevazione di imposte anticipate o differite**.

Ne deriva che, per il primo tipo di differenze, nulla deve essere rilevato; diversamente, per il secondo tipo di differenze, occorre rilevare in modo distinto:

- **differenze temporanee deducibili negli esercizi successivi**, nel caso di **imposte anticipate (reddito fiscale > reddito civilistico)**;
- **differenze temporanee imponibili negli esercizi successivi**, nel caso di **imposte differite (reddito fiscale < reddito civilistico)**.

Le prime, ossia le **imposte anticipate**, sono definite dal principio contabile OIC 25, quali imposte **“recuperabili negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo di perdite fiscali”**.

Tali differenze possono derivare da:

- componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico civilistico;
- componenti positivi di reddito tassabili in esercizi precedenti a quelli in cui vengono imputati a conto economico civilistico.

Ai fini della rilevazione contabile, la **scrittura in partita doppia** prevede una variazione finanziaria attiva, per crediti per imposte anticipate (voce CII 5-ter in attivo di stato patrimoniale), e una variazione economica positiva, per imposte anticipate (voce 20 di conto economico, con segno negativo).

Crediti per imposte anticipate a Imposte anticipate
Per rilevazione imposte differite anno 2023

Le seconde, ossia le **imposte differite**, sono definite dal principio contabile OIC 25, quali imposte “*che pur essendo di competenza dell'esercizio sono dovute in esercizi futuri*”.

Tali differenze possono derivare da:

- componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi precedenti a quello in cui verranno imputati a conto economico;
- componenti positivi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi precedenti a quello in cui verranno imputati a conto economico;
- rivalutazione di attività senza il riconoscimento del maggior valore iscritto.

Ai fini della rilevazione contabile, la **scrittura in partita doppia** prevede una variazione economica negativa, per imposte differite (voce 20 di conto economico), e una variazione finanziaria passiva da imputare al fondo imposte differite (voce B2 del passivo di stato patrimoniale).

Imposte differite a Fondo imposte differite
Per rilevazione imposte differite anno 2023